

**REGOLAMENTO (CE) N. 564/2002 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2002**

che modifica alcuni elementi del disciplinare di due denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo austriaco ha chiesto per la denominazione «Marchfeldspargel», registrata come indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽³⁾ che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1778/2001 ⁽⁵⁾, la modifica della descrizione del prodotto e l'aggiunta di diverse varietà di asparagi.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo spagnolo ha chiesto per la denominazione «Baena», registrata come denominazione di origine protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96, la modifica della zona geografica, in particolare l'aggiunta del Comune «Castro del Río», nonché una modifica relativa alla descrizione del prodotto.
- (3) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo danese ha chiesto per la denominazione «Lammefjordsgulerod», registrata come indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 245/2002 ⁽⁷⁾, la modifica della zona geografica, in particolare l'aggiunta delle tre zone circoscritte «Sidinge Fjord, Klintsø e Svinninge Vejle», della prova dell'origine e del legame.

- (4) A seguito dell'esame delle summenzionate tre domande di modifica, si è ritenuto trattarsi di modifiche non secondarie.
- (5) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, trattandosi di modifiche non secondarie, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all'articolo 6.
- (6) È stato considerato che nei tre casi in questione la modifica è conforme al regolamento (CEE) n. 2081/92. A seguito della pubblicazione delle summenzionate denominazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁸⁾ non è stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del summenzionato regolamento.
- (7) Di conseguenza, le summenzionate modifiche devono essere registrate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche che figurano in allegato al presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 7.9.2001, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU C 63 del 28.2.2001, pag. 5-7 (Marchfeldspargel e Baena) e GU C 60 del 24.2.2001, pag. 15 (Lammefjordsgulerod).